Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 22 marzo 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **1019**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

terapia intensiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **1020**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo contemporaneo di cui alla lettera *D*) è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'Africa contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1021**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

etologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1022.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, e nella tabella *C* 1 allegata all'art. 30, all'elenco degli insegnamenti complementari afferenti al dipartimento di meccanica è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

complementi di geologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1983, n. **1023.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 136, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biologia e zoologia generale;
elementi di fisiopatologia;
erboristeria;
farmacia veterinaria;

farmacognosia;
farmacologia applicata;
legislazioni farmaceutiche soprannazionali;
scienza dell'alimentazione;
microbiologia applicata.

Art. 2.

Nell'art. 140, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

biologia molecolare;
farmacologia molecolare;
chimica macromolecolare;
microbiologia farmaceutica;
biometria applicata;
stereochimica;
tossicologia e controllo degli inquinamenti;
farmacologia endocrina;
neuropsicofarmacologia;
farmacologia clinica e monitoraggio dei farmaci;
immunoradiofarmacologia;
brevettistica farmaceutica;
chimica fisica biologica;
chemometria.

All'ultimo comma del medesimo articolo è aggiunto il seguente nuovo periodo: « Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche non in comune ai due corsi di laurea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 81

LEGGE 19 marzo 1984, n. 28.

Concessione di un contributo straordinario all'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per far fronte alle spese di funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) per l'anno 1983 è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni ad integrazione del contributo ordinario stabilito dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno 1984, presenta al Parlamento una relazione contenente specifiche proposte sulla ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'ISPE, nonché sulla sua riorganizzazione, con particolare riferimento al rafforzamento degli strumenti di analisi delle tendenze a medio e a lungo termine dell'economia.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983, utilizzando parzialmente l'accantonamento previsto alla voce « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 febbraio 1984.

Aumento dei canoni dovuti alla società Telespazio per l'utilizzazione di circuiti via satellite Intelsat per servizi occasionali multilaterali ed unilaterali coordinati dall'Unione europea di radiodiffusione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 24 della convenzione del 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto l'accordo internazionale relativo al sistema di telecomunicazioni a mezzo satellite Intelsat, adottato a Washington il 20 agosto 1971, ratificato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1973, n. 163;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1982, che all'art. 6 ha stabilito in Franchi-oro 1700 per i primi 10 minuti di trasmissione e Franchi-oro 50 per ogni minuto supplementare i canoni per i servizi occasionali multilaterali e unilaterali coordinati dall'UER;

Preso atto degli accordi intervenuti tra le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni europee in sede di Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) relativi ai nuovi canoni televisivi via satellite Intelsat per i servizi sopracitati;

Vista la richiesta della società Telespazio per l'approvazione formale da questa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei nuovi canoni con effetto 1° gennaio 1984;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza 1° gennaio 1984 i canoni per i servizi occasionali multilaterali e unilaterali coordinati dall'UER vengono aumentati da Franchi-oro 1700 a Franchi-oro 1900 per i primi dieci minuti e da Franchi-oro 50 a Franchi-oro 60 per ogni minuto o frazione di minuto supplementare.

Roma, addì 11 febbraio 1984

Il Ministro: GAVA

(1491)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1983, registro n. 47 Tesoro, foglio n. 112, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° dicembre 1983, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 16 novembre 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 716151 del 16 novembre 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° dicembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 1.500 miliardi, ammonta a nominali lire 1.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1984
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 349

(1447)

DECRETO 8 marzo 1984.

Nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome con effetto dal 1° maggio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visti gli articoli 25, 56 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennità speciale annua a favore dei titolari di pensioni di guerra;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, con il quale vengono dettate nuove norme circa le modalità per il pagamento delle pensioni e assegni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome, fissando in particolare la scadenza delle pensioni e assegni medesimi all'ultimo giorno del mese;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1978, con il quale è stato stabilito che il pagamento delle pensioni e assegni congeneri venga effettuato nel corso del mese di scadenza;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con il quale vengono stabiliti nuovi criteri di perequazione automatica delle pensioni a decorrere dal 1° maggio 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 10 dicembre 1982, con il quale è stato determinato con effetto dal mese di gennaio 1983 il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni e assegni medesimi;

Considerato che per effetto dei miglioramenti economici attribuiti nel corso dell'anno 1983 e nei primi mesi dell'anno 1984 alle pensioni dello Stato e assegni congeneri, si rende necessario determinare un nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni medesimi;

Sentito al riguardo il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome, hanno inizio, presso qualsiasi ufficio pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati, in relazione alla loro specie e al loro ammontare mensile netto, come dal calendario riportato nelle sottoindicate tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, a partire dal mese di maggio 1984:

TABELLA *A*

Pensioni di guerra dirette e di riversibilità:

dal giorno 1 pensioni fino a L. 81.000;

dal giorno 2 pensioni fino a L. 90.500;

dal giorno 3 pensioni fino a L. 165.500;

dal giorno 4 pensioni fino a L. 218.500;

dal giorno 5 pensioni oltre L. 218.500 e pensioni a favore dei grandi invalidi, senza limiti di importo.

TABELLA *B*

Pensioni ordinarie dirette e di riversibilità:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi per servizio senza limiti di importo;

dal giorno 10 pensioni fino a L. 560.000;

dal giorno 11 pensioni fino a L. 625.000;

dal giorno 12 pensioni fino a L. 700.000;

dal giorno 16 pensioni fino a L. 780.000;

dal giorno 19 pensioni fino a L. 895.000;

dal giorno 20 pensioni oltre L. 895.000.

TABELLA *C*

Pensioni ferroviarie, degli Istituti di previdenza e assimilate, dirette e di riversibilità - dal mese di gennaio al mese di novembre:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 570.000;

dal giorno 22 pensioni fino a L. 620.000;

dal giorno 24 pensioni fino a L. 680.000;

dal giorno 25 pensioni fino a L. 770.000;

dal giorno 26 pensioni oltre L. 770.000.

TABELLA *D*

Pensioni ferroviarie, degli Istituti di previdenza e assimilate, dirette e di riversibiltà - per il mese di dicembre;

dal giorno 21 pensioni fino a L. 1.230.000;

dal giorno 22 pensioni fino a L. 1.400.000;

dal giorno 23 pensioni oltre L. 1.400.000.

Art. 2.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario di cui all'art. 1. In ogni caso il pagamento non può aver luogo nel mese precedente a quello di scadenza.

Art. 3.

I limiti d'importo indicati nelle tabelle *A* e *B* di cui al precedente art. 1 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

(1422)

DECRETO 16 marzo 1984.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° aprile 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Visto che il 1° aprile 1984 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12 % ed i buoni del Tesoro poliennali 18 % emessi, rispettivamente, per lire 1.100 miliardi con decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 23 marzo 1979, e per lire 3.000 miliardi con decreto ministeriale 18 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 25 marzo 1982;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 14 % di scadenza 1° aprile 1986, per un importo nominale massimo di lire 6.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984 e, per lire 1.900 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/001206, del 16 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° aprile 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 6.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984 e, per lire 1.900 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 % - 1984 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 14 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1984 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° aprile 1986, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° aprile 1986, ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 14 %, di scadenza 1° aprile 1986, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1984 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 14 % - 1986 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1984; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 aprile 1984 e termineranno il giorno 13 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 2 aprile 1984 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvi-

gione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 1.900 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 6 aprile 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14 % annuo, per il periodo dal 1° aprile 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 % - 1984 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 25 maggio 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 14 % annuo, per il periodo dal 1° aprile 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate; saranno compilate separate distinte per i buoni presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1984 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1984.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

I buoni al portatore presentati per il rinnovo dovranno essere di importo nominale complessivo pari a lire centomila o ad un multiplo di tale cifra.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari; saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1984 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 18 % - 1984. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

Qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esibitore versi contestualmente in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti dietimi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 % - 1984, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 % - 1984, al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Per i titoli nominativi dette filiali verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 9 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 % - 1984 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rin-

novo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12. le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 4 giugno 1984 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % e 18 %, di scadenza 1° aprile 1984, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1984
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 138

(1489)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1984.

Modificazione al decreto ministeriale 21 luglio 1981 relativo alle domande di premio dei produttori di carni ovine.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti (CEE) n. 2643/80 del Consiglio del 14 ottobre 1980 e n. 2660 della commissione del 17 ottobre 1980 che stabiliscono le norme generali di applicazione del regime di premi a favore dei produttori di carni ovine;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1981 che detta le norme nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) precitati;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 che modificava l'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1981 relativamente all'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1984 che proroga la data di presentazione delle domande di premio al 17 marzo 1984;

Vista la legge 27 febbraio 1984, n. 17, che converte in legge il decreto 29 dicembre 1983, n. 746, in particolare l'art. 7-*bis* che estende alle domande di aiuti comunitari nel settore agricolo l'esenzione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 21 luglio 1981 per renderlo conforme alla vigente normativa sull'imposta di bollo;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni di disporre dei tempi tecnici necessari per la ricezione delle domande di premio in relazione alle nuove disposizioni sull'imposta di bollo;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1981 è modificato come segue:

« I produttori che intendono beneficiare del premio devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, con firma autenticata nelle forme di legge, indirizzata agli assessorati regionali dell'Agricoltura o agli organi regionali da essi designati in appresso indicati con la dizione "organismi regionali", nella cui circoscrizione è allevato il bestiame cui la domanda stessa si riferisce ».

Art. 2.

Per la campagna di commercializzazione 1983-84, il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio, è fissata al 30 marzo 1984.

Roma, addì 16 marzo 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(1525)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **1024**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, ad accettare una eredità.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili e immobili del valore complessivo di L. 112.941.321, disposta dalla sig.ra Laura Depangher ved. Giuliani con testamento olografo 6 dicembre 1979, pubblicato in data 14 aprile 1980, n. 1308/21 di repertorio, a rogito dott. Alberto Giglio, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 28 aprile 1980 al n. 1944.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **1025**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare due legati.

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare due legati, consistenti in: *a*) un immobile sito in Padova, via Isabella Andreini numeri 6, 8, 10, 12, 14 e censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 2320, sezione F, foglio 20, mappale 657/1-2-3-4, per un valore di L. 717.000.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Padova; detto legato risulta gravato dell'usufrutto a favore del marito della *de cuius* ing. Mario Fumagalli e dell'onere del versamento di L. 10.000.000 per metà alla sig.ra Maria Letizia Crosio ved. Colombo e per l'altra metà ai signori Stefani Alceste e Genoveffa chiamata Ester Negri; *b*) un quadro di Alessando Varotari detto « Il Padovanino » rappresentante « Venere, Marte e Amore » stimato, a cura del prof. Camillo Semenzato, ordinario di storia dell'arte medioevale e moderna presso l'Università di Padova, il quale ha dichiarato il quadro autentico e valutato in L. 8.000.000, disposto dalla sig.ra Maria Concato in Fumagalli con testamento olografo 14 giugno 1978, pubblicato in data 20 agosto 1981, n. 29761 di repertorio, a rogito dottor Andrea Piovene Porto Godi, notaio in Padova, registrato a Padova in data 1° settembre 1981 al n. 11.190.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 32

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 618/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 69 *del* 12 *marzo* 1984.

(64/C)

Regolamento (CEE) n. 619/84 del Consiglio, del 5 marzo 1984, che estende l'azione comune prevista dal regolamento (CEE) n. 1975/82 relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 620/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 621/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 622/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 623/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 624/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 625/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Somalia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 626/84 della commissione, dell'8 marzo 1984, relativo ad una nuova gara per la fornitura di farina di frumento tenero allo Swaziland a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 627/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1928/83 per quanto concerne la data finale prevista per la concessione degli aiuti ai piccoli produttori di latte.

Regolamento (CEE) n. 628/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni oggetti da viaggio, della sottovoce 42.02 B della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 629/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni cuoi e pelli di bovini, della sottovoce 41.02 ex C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 630/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 631/84 della commissione, del 9 marzo 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il granturco.

Pubblicati nel n. L 68 *del* 10 *marzo* 1984.

(65/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, in Milano, servizio mensa presso la ditta Sisma, stabilimento in Villadossola (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano, in Arzano (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, in Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di San Giovanni in Marignano (Torino), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Addafilo, con sede e stabilimento in Capriate (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo sud, in Salerno, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Beccaro, in Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leglertex S.r.l., con sede e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici di Scauri di Minturno (Latina), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi e Matteucci di Porretta Terme (Bologna), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitel, in Genova, unità in Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Sestri, in Genova-Sestri Ponente, è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite di Montignoso, in Genova, stabilimenti in Montignoso (Genova) e Cava in Forno (Massa Carrara), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibrosud, in Airola (Benevento), è prolungata al 31 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giordani Raffaele, con sede in Casalecchio di Reno e stabilimento in Bondeno (Ferrara), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Pastificio Guido Ferrara, in San Paolo Belsito (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello, in Napoli, è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ICET, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Optronics, in Tradate (Varese), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral umbra, in Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 12 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Presint, in liquidazione, in Casoria (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di S. Ciriaco, in Ciriè (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Fepa di Capannori (Lucca), è prolungata al 30 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Invernizzi, con sede in Melzo (Milano) e stabilimenti in Melzo (Milano), Liscate (Milano), Caravaggio (Bergamo) e Orzinuovi (Brescia), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I.A. - Società meridionale industrie alimentari di Pagani (Salerno), è prolungata al 7 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safil di Lucca, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteneve, in Racines (Bolzano), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca, in Falconara (Ancona), è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safil di Lucca, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di S. Ciriaco, in Ciriè (Torino), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gestione servizi, in Palermo è prolungata al 27 settembre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di S. Giovanni in Marignano (Torino), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sviluppo attività industriali Sermoneta, con sede in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sviluppo attività industriali Sabaudia, con sede in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceretti e Tanfani, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ceramica d'Arzano, in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. e R. Osci, in Napoli, è prolungata al 19 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sitel, in Genova, unità in Cosenza, Castrovillari, Catanzaro, Napoli, Salerno, Alessandria, Asti, Genova, Imperia, Sanremo, Frosinone, Sora e Roma, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1432)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1984 il prof. dott. Ottavio Rotondo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Cassa popolare stabiese - Società cooperativa a r.l.», in Castellammare di Stabia (Napoli), in sostituzione del prof. Francesco Garri, dimissionario, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 il rag. Giacomo Marlat è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della società cooperativa «Co.In.Co - Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l.», in Pieve di Cento (Bologna), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del sig. Scala Franco.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1984 la società cooperativa consorzio «C.I.P.A.C. - Consorzio produttori agricoli campani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, costituita per rogito notaio Rosalia Rotondano in data 15 dicembre 1978, repertorio n. 2947/549, registro società n. 522/79, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore per l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1984 l'avv. Giacomo Barbato, nato a Guardia Sanframondi (Benevento) il 31 luglio 1930 e residente a Maddaloni (Caserta) in via S. Francesco d'Assisi, 207, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. La Resistenza, in Casal di Principe (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 10 marzo 1983, in sostituzione del dott. Gennaro Lombardi che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 29 febbraio 1984 la «Società cooperativa edilizia a r.l. Aurora 1975», in Roma, costituita per rogito avv. Erminio Laurora il 20 ottobre 1975, repertorio n. 37953, registro società n. 3947/75, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Dario Caniglia.

(1265-1316-1391)

Sostituzione di componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1984 il dott. De Vivo Salvatore, dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro, è stato nominato presidente della settima commissione elettorale circoscrizionale per il Molise - Abruzzo - Campania, in sostituzione del dott. Alberto Anitori e il sig. Patanè Concetto, direttore del ruolo degli uffici del lavoro, è stato nominato membro della terza commissione elettorale circoscrizionale per il Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige in sostituzione del sig. Giordano Faccincani.

(1189)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scheda-questionario di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 9 marzo 1984 concernente disposizioni relative alla campagna di trasformazione del pomodoro 1984.

Al decreto ministeriale 9 marzo 1984, concernente disposizioni relative alla campagna di trasformazione del pomodoro 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 15 marzo 1984, deve essere allegata la seguente scheda-questionario:

QUADRO 1.- NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

rigo				
1	ragione sociale e forma giuridica			capitale sociale o patrimonio (in milioni) sottoscritto / versato
2	legale rappresentante (1)		Consiglio di Amministrazione (1)	
3	Soci : (2)			
4	Sede legale	Sede amministrativa	Sede Stabilimento	Sede altri Stabilimenti
5	Sedi all'estero : (precisare indirizzo) ☐ di produzione ☐ di commercializzazione			
6	Data di costituzione	Codice Fiscale	C.C.I.A.A. n................ del	Tribunale di .... n. .... / I N P S di .... n. ....
7	Imprese collegate : controllate e/o controllanti (indicare ragione sociale ed indirizzo)			capitale sociale o patrimonio (in milioni) sottoscritto / versato
8	ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA :			
9	Note : (1) indicare : nome, cognome, indirizzo.- (2) indicare : nome, cognome, indirizzo e quote di partecipazione dei soci con più del 10% del capitale sociale Le cooperative di trasformazione allegheranno l'estratto notarile del Libro dei Soci.			

QUADRO 2.- NOTIZIE SULLA NATURA DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE :

1.- IMPIANTO ELETTRICO DI TRASFORMAZIONE

a) Cabine di trasformazione n.......
b) Trasformatori :
n........ da KWA.....; n....... da KWA .....
n........ da KWA.....; n....... da KWA .....
In totale, n...... per complessivi KWA.....:.......
c) Gruppo elettrogeno tipo................ da HP......
e da KWA....... idoneo per : ☐ servizio; ☐ processo

2.- IMPIANTO IDRICO

☐ rete industriale (precisare).........................
☐ pozzi n..... di cui : n...... aperti e n.....artesiani dotati di n..... ☐ motopompe; ☐ elettropompe dalla potenza complessiva di HP.......
☐ altre fonti di approvvigionamento idrico (precisare)
....
....
Disponibilità totale di acqua .... MC........../ora

3.- IMPIANTO VAPORE

Tipo caldaia	Produzione : Kg./ora
....	....
....	....
....	....

Totale produzione teorica vapore KG. /ora
Combustibile adoperato ....
Serbatoi e/o cisterne : interrate n.... = mc........ esterne n.... = mc........
Totale riserva teorica combustibile mc.

4.- IMPIANTO ANTINQUINAMENTO
(descrizione dettagliata con caratteristiche)
....
....
....
....

5.- IMPIANTO DI CONCENTRAZIONE

a) linee di lavaggio-cernita :
n..... marca........ x qli/h = Q.li/h ....
n..... " .... x " = " ....

b) boulles :
n..... marca .... x qli/h = QLI./h ....
n..... " .... x " = " ....

c) Concentratori continui a.......... effetto :
n..... marca .... x qli/h = Q.li/h ....
n..... " .... x " = " ....

d) Concentratori continui a.......... effetto :
n..... marca .... x qli/h = Q.li/h ....
n..... " .... x " = " ....

6.- IMPIANTO DI PELATURA

a) linee di lavaggio-cernita :
n..... marca .... x qli/h. = Q.li/h ....
n..... " .... x " = " ....

b) Pelatrici :
n..... marca .... x qli/h = Q.li/h ....
n..... " .... x " = " ....

7.- IMPIANTO DI CONFEZIONAMENTO

a) Aggraffatrici :

n.	a n.teste	x formato da gr.	produz. teorica sc/min.
....	....	......	....
....	....	......	....

b) Altri impianti di confezionamento (descrizione dett.)
....
....
....

(segue....)

(seguito del QUADRO 2.-)

8.- IMPIANTO DI STERILIZZAZIONE

a) Sterilizzazione in vasca

n..... vasche da mc. .... = MC. ......
n..... " " " .... = MC. ......

b) Sterilizzazione continua

n. tipo e marca — capacità oraria teorica (rapportata alla scat. da gr.500)
.... sc/min.
.... "

9.- IMPIANTO FRIGORIFERO

Tipo di gas frigorigeno usato :
☐ ammoniaca; ☐ freon; ☐ altri (specificare).........
Compressori alternativi :
n........ marca........ per frig/ora ....
Compressori a vite :
n........ marca .... " ". ....

Totale frigorie/ora................ ☐

- Torri di raffreddamento n......
- N..... tunnels di surgelazione a ventilazione; capacità di produzione teorica : qli......./ora
- N..... tunnels di surgelazione ad azoto (o CO_2); capacità di produzione teorica : qli........./ ora
- N. .... celle frigorifere a temperature fino a meno trenta (-30°C.) per congelamento; capacità complessiva effettiva :

MC. ☐

- Densità per mc.:........../qli.

10.- TRASPORTI INTERNI (Carrelli trasportatori)

(descrizione dettagliata con caratteristiche di ciascun carrello)
....
....
....

11.- ATTREZZATURE DI LABORATORIO

(descrizione dettagliata dei più importanti attrezzi di laboratorio)
....
....
....

12.- ALTRE ATTREZZATURE

- Pesa da metri........ per Tonnellate..........
- Contenitori per il trasporto del pomodoro :
n....... da kg.........; n........ da kg......
- Contenitori (fusti) per concentrato :
n....... da kg.........; n........ da kg......

13.- VARIE

Piazzali di sosta asfaltati : mq............
Superfice coperta : mq............
altra superfice disponibile : mq............

14.- NOTE

a) L'impresa puo aggiungere qualunque altra informazione utile a meglio descrivere la natura dei macchinari.-
b) L'Associazione può richiedere qualunque altra informazione utile per valutare la corretta capacità di lavorazione.-

QUADRO 3.- NOTIZIE SULL'OCCUPAZIONE (per le imprese collegate, esporre il totale dell'occupazione)

rigo	QUALIFICA DIPENDENTI	Numero delle giornate lavorative impiegate e costi relativi (in milioni)							
		consuntivo 1981		consuntivo 1982		consuntivo 1983		Previsioni 1984	
		N. gg.	Costo L.	N. gg.	Costo L.	N. gg.	Costo L.	N. gg.	Costo L.
1	Dirigenti								
2	Impiegati								
3	Operai ed apprendisti								
4	TOTALI								
5	Ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni : ☐ SI ☐ NO .- In caso affermativo, precisare l'anno								

QUADRO 4.- NOTIZIE SULLE PRODUZIONI (in quintali)

rigo	QUANTITA' DI FRESCO (in quintali)	anno 1981 (a)	anno 1982 (b)	anno 1983 (c)
1	contrattata			
2	lavorata			
3	differenza fra contrattata e lavorata			
4	MEDIA DELLE QUANTITA' LAVORATE NEL TRIENNIO 1981/1983 : (a + b + c) : 3 = Q.LI............			☐

Io sottoscritto .... nato a .... il.........., legale rappresentante dell'Impresa ...., con sede in .... dichiaro sotto la mia personale responsabilità :

1.- che i dati e le notizie contenuti nella presente scheda, sono veritieri.-
2.- che accetto, senza riserve, in qualunque momento, indagini tecniche ed amministrative od ogni altro tipo di controllo che l'Associazione di categoria dovesse ritenere opportuno di effettuare.
3.- che, per l'anno 1984, la suddetta Impresa contratterà una quantità di pomodoro fresco pari a Q.LI ☐ e, pertanto, chiederà la procedura :☐ d'urgenza ; ☐ normale.-

(Firma autenticata da Notaio o da Segretario comunale)

(1554)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di S. Giorgio di Nogaro

Con decreto 21 gennaio 1984, n. 64160, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni censiti nel catasto del comune di S. Giorgio di Nogaro al foglio 18, particelle 3/a, 21/c, 21/e e 30/a e delle aree incensite ubicate nello stesso comune e contigue ai mappali 3, 30/a, 105, 106, 109, 21/e, 20, 154, 21/c e 155 dello stesso foglio 18, della superficie complessiva di mq 5490, ricadenti nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana non più occorrenti alle esigenze della bonifica.

(1451)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/989, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Arzignano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 562.386.437, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 583.388.420 iscritto a ruolo a nome della ditta Arzignano Petroli S.p.a. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1154)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Noviglio.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/864, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Noviglio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 861.478.329, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 893.649.720 iscritto a ruolo a nome del sig. Del Pero Pierino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1155)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Zuccarello.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/988, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Zuccarello è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.131.280, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 43.943.000, iscritto a ruolo a nome della ditta Icogen di Filippone Antonio. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Savona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1156)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelfranco di Sotto.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/890, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelfranco di Sotto è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.289.701.800, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 2.362.222.000, iscritto a ruolo a nome della ditta Signorini Iacopo. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1157)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rivergaro.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/729, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Rivergaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 235.140.928, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 242.363.360, iscritto a ruolo a nome del sig. Provini Giuseppe. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Piacenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1158)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Schio.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984, n. 14/1135, al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Schio è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma. dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.039.022.778, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 9.225.375.360 iscritto a ruolo a nome del sig. Pegoraro Paolino. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Vicenza darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 19 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1636 —	1636 —	1636,10	1636 —	—	1636 —	1636 —	1636 —	1636 —	1636 —
Marco germanico .	621 —	621 —	620,93	621 —	—	620,81	620,630	621 —	621 —	621 —
Franco francese	201,400	201,400	201,10	201,400	—	201,39	201,380	201,400	201,400	201,40
Fiorino olandese .	550,190	550,190	540,85	550,190	—	550,16	550,140	550,190	550,190	550,18
Franco belga .	30,345	30,345	30,32	30,345	—	30,35	30,365	30,345	30,345	30,34
Lira sterlina .	2359,800	2359,800	2359,50	2359,800	—	2360,50	2361,200	2359,800	2359,800	2359,80
Lira irlandese	1901 —	1901 —	1900,50	1901 —	—	1900,50	1900 —	1901 —	1901 —	—
Corona danese .	169,840	169,840	169,80	169,840	—	169,79	169,740	169,840	169,840	169,83
E.C.U. .	1386,450	1386,450	—	1386,450	—	1386,72	1387 —	1386,450	1386,450	1386,45
Dollaro canadese	1283,900	1283,900	1285 —	1283,900	—	1284,32	1284,750	1283,900	1283,900	1283,90
Yen giapponese	7,207	7,207	7,21	7,207	—	7,21	7,215	7,207	7,207	7,20
Franco svizzero	754,310	754,310	754,50	754,310	—	754,25	754,200	754,310	754,310	754,30
Scellino austriaco . . .	88,140	88,140	88,15	88,140	—	88,14	88,150	88,140	88,140	88,14
Corona norvegese	215,980	215,980	215,95	215,980	—	216,05	216,130	215,980	215,980	215,98
Corona svedese .	209,710	209,710	209,45	209,710	—	209,79	209,680	209,710	209,710	209,70
FIM	287,800	287,800	287,50	287,800	—	287,77	287,750	287,800	287,800	—
Escudo portoghese	12,300	12,300	12,30	12,300	—	12,32	12,350	12,300	12,300	12,30
Peseta spagnola .	10,804	10,804	10,78	10,804	—	10,80	10,799	10,804	10,804	10,80

Media dei titoli del 19 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	96,900
» 6 % » » 1970-85 .	92 —
» 6 % » » 1971-86 .	87,050
» 6 % » » 1972-87 .	87,250
» 9 % » » 1975-90 .	85,150
» 9 % » » 1976-91 .	85 —
» 10 % » » 1977-92 .	86,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	86,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,300
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,350
» » » » 1-10-1982/84 .	100,200
» » » » 1-11-1982/84 .	100,175
» » » » 1-12-1982/84 .	100,225
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,375
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,650
» » » » 1-10-1982/86 .	100,300
» » » » 1-11-1982/86 .	100,125
» » » » 1-12-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,425
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,550
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,075
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,375
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,600
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,075
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 7-1983/88 .	99,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,050
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984 .	99,850
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	98,500
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,600
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,550
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1636 —
Marco germanico	620,815
Franco francese	201,390
Fiorino olandese	550,165
Franco belga	30,355
Lira sterlina	2360,500
Lira irlandese	1900,500
Corona danese	169,790
E.C.U.	1386,720
Dollaro canadese	1284,325
Yen giapponese	7,211
Franco svizzero	754,255
Scellino austriaco . . .	88,145
Corona norvegese	216,055
Corona svedese	209,695
FIM	287,775
Escudo portoghese . . .	12,325
Peseta spagnola	10,801

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 e le leggi 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al su citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla 2ª classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a cinque anni, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale - Via della Stamperia n. 8 - Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concernente gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e, ove prescritta, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquiennio 1979-83;

3) una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino da richiedersi al competente tribunale amministrativo regionale o sezione staccata di esso. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione nei modi di legge relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale - Via della Stamperia n. 8 - Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il canditato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo;

3) scienza delle finanze e diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la sala delle conferenze delle ferrovie dello Stato, in via Giolitti n. 34, *nei giorni* 19, 20, 21 *e* 22 *giugno* 1984, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente: CRAXI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 87

(1543)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di economia e commercio, piazza 1° Maggio, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 maggio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 5 maggio 1984, ore 9.

(1516)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settori n. 50 e n. 53).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà come sottoindicato, per i seguenti settori di discipline:

Settore n. 50 - Musica e spettacolo (Borse n. 4):

convocazione: giorno 13 aprile 1984 alle ore 8,30 presso la stanza 402 - piano 3° - Direzione generale istruzione universitaria - Ministero della pubblica istruzione - viale Trastevere - Roma.

Settore n. 53 - Diritto pubblico (Borse n. 38):

convocazione: giorno 8 maggio 1984 alle ore 8,30 presso la stanza n. 402 - piano 3° - Direzione generale istruzione universitaria - Ministero della pubblica istruzione - viale Trastevere - Roma.

(1572)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso la Università degli studi di Bari, facoltà di lingue e letterature straniere, istituto di studi est-europei - via Garruba n. 7 - Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 aprile 1984, ore 9;
seconda prova: 11 aprile 1984, ore 9.

(1571)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di operatore professionale coordinatore e collaboratore presso unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di operatore professionale coordinatore capo sala;

due posti di operatore professionale collaboratore-ostetrica;

diciannove posti di operatore professionale collaboratore-terapista della riabilitazione;

cinque posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di laboratorio medico;

quattordici posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale regionale in Potenza.

(1518)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 79 del 20 marzo 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di La Spezia: Concorso pubblico, per esami, a otto posti di applicato aggiunto.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di perito in telecomunicazioni e avvisi di pubblicazioni di graduatorie generali e di merito relativi a pubblici concorsi.

R E G I O N I

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e comunque non oltre il 31 marzo 1984, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1983 e nei relativi provvedimenti di variazione.

Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare tre dodicesimi degli stanziamenti previsti in ciascun capitolo degli stati di previsione del bilancio per l'anno 1983.

Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità ed alla scadenza delle erogazioni, ivi compreso quello del pagamento degli stipendi e degli assegni fissi da corrispondere al personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti di spesa le cui autorizzazioni siano cessate nel 1983.

Art. 2.

Sul capitolo relativo a « Spese per le elezioni regionali », corrispondenti al cap. 01033 del bilancio per l'anno finanziario 1983, è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di L. 5.000.000.000.

Art. 3.

In vigenza dell'esercizio provvisorio restano confermati i limiti di importo applicati per le aperture di credito nell'anno finanziario 1983.

Art. 4.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 39 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i provvedimenti d'impegno da emettere in conto dei capitoli di spesa corrispondenti a quelli contenuti negli « oggetti omogenei » 04.06 e 04.11 del bilancio per l'anno finanziario 1983 sono emessi, in vigenza dell'esercizio provvisorio, dall'assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

Art. 5.

In corrispondenza a quanto previsto nel precedente art. 1 e con le stesse modalità e limitazioni è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 1° agosto 1966, n. 5 ed all'art. 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 gennaio 1984

ROJCH

(433)

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. 2.

Norme sullo scioglimento dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici e sul passaggio delle attribuzioni degli stessi ai comuni ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del disposto dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'art. 4 della legge 13 aprile 1983, n. 122, i patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono trasferiti ai comuni.

I presidenti dei consigli di amministrazione dei patronati scolastici o i commissari ad essi preposti assumono le funzioni di commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'assolvimento delle funzioni di loro competenza, i commissari liquidatori si avvalgono della collaborazione dei segretari-direttori dei patronati e dell'assistenza dei segretari comunali o di loro delegati in rappresentanza dei comuni.

In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei commissari liquidatori, l'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.

I commissari liquidatori svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire al comune gli interventi relativi alle funzioni trasferite.

Art. 2.

Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi del disciolto patronato scolastico al comune, il commissario liquidatore procede:

1) alla rilevazione della consistenza patrimoniale del patronato, alla sua descrizione e catalogazione;

2) alla ricognizione dei servizi prestati, identificando i mezzi di finanziamento con i quali si è provveduto agli stessi nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili di proprietà di ciascun patronato scolastico sono attribuiti al comune cui il patronato appartiene, anche se ubicati in comuni diversi.

Art. 4.

Al termine delle operazioni di trasferimento, il commissario liquidatore dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta al comune competente il verbale delle operazioni svolte con allegata una dettagliata relazione e ne invia copia alla giunta regionale.

Art. 5.

Il personale di ruolo dei patronati scolastici, in servizio alla data dell'11 maggio 1983, è trasferito ai rispettivi comuni, e di esso dovrà essere formato un elenco da parte del commissario liquidatore.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al primo comma, secondo modalità applicative dell'accordo vigente per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

Fino all'inquadramento di cui al precedente comma, al personale dei patronati scolastici continueranno ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsti dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di trasferimento, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDL, all'INADEL e al Servizio sanitario nazionale.

Per i rapporti di lavoro dipendente aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti soppressi.

Art. 6.

I consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi ed i loro beni mobili ed immobili sono trasferiti ai comuni capoluogo di provincia.

I presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi dei patronati scolastici o i commissari ad essi preposti assumono le funzioni di commissari liquidatori, restando in carica fino al compimento delle operazioni di trasferimento di cui al primo comma e comunque non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il commissario liquidatore si avvale, per l'assolvimento delle funzioni di sua competenza, della collaborazione del segretario-direttore del consorzio e dell'assistenza di funzionari del comune capoluogo di provincia.

In caso di impedimento, inerzia o dimissioni dei commissari liquidatori, l'assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport provvede alla loro sostituzione.

I commissari svolgono, altresì, le funzioni di ordinaria amministrazione, assicurano la continuità dei servizi e compiono tutti gli atti occorrenti per consentire ai comuni gli interventi relativi alle funzioni trasferite.

Art. 7.

Ai fini del trasferimento dei beni e dei servizi dei disciolti consorzi dei patronati scolastici ai comuni capoluoghi di provincia, i commissari liquidatori compiono le operazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Al termine delle operazioni di trasferimento, il commissario liquidatore dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse e presenta al comune competente il verbale delle operazioni svolte, con allegata una dettagliata relazione, e ne invia copia alla giunta regionale.

Art. 9.

Il personale di ruolo dei consorzi dei patronati scolastici, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 5, è trasferito a ciascun comune capoluogo di provincia, corrispondente a ciascun consorzio.

Art. 10.

I comuni devono tendere a unificare i servizi di assistenza scolastica con quelli già organizzati, ai sensi delle norme vigenti.

Art. 11.

Gli insegnanti elementari di ruolo, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i quali abbiano fatto

richiesta, entro l'11 agosto 1983, di inquadramento nei ruoli regionali, in attuazione del medesimo decreto sono iscritti, con decorrenza dall'11 maggio 1983, nel ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 12.

Gli insegnanti elementari di cui al precedente art. 11 sono inquadrati nella quinta fascia funzionale del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale con la qualifica di «collaboratore amministrativo in materia di pubblica istruzione», che integra la tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante nell'amministrazione di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Ai fini del calcolo del trattamento economico in atto alla data dell'11 maggio 1983, l'indennità integrativa speciale è presa in considerazione limitatamente all'art. 73, secondo comma, della citata legge regionale, spettante al personale dell'amministrazione regionale alla medesima data.

Ai fini della progressione economica, il servizio reso presso l'amministrazione di provenienza è valutato secondo le disposizioni contenute nell'art. 98, commi primo, secondo, terzo e quinto, della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, intendendosi sostituita la tabella *C* ivi richiamata dalla tabella allegata alla legge regionale 28 novembre 1981, n. 39.

Ai fini previdenziali si applica l'art. 133 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 13.

Ai fini dell'inquadramento disposto con i precedenti articoli 11 e 12, la dotazione organica del ruolo unico del personale dell'amministrazione regionale di cui alla tabella *B* allegata alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 2, è incrementata di 38 unità nella quinta fascia funzionale.

Art. 14.

Il personale, di cui ai precedenti articoli 11 e 12, deve essere impiegato presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione regionale in compiti attinenti alla pubblica istruzione.

Al fine dello svolgimento dei medesimi compiti sono consentiti, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il comando ed il distacco del suddetto personale presso i comuni e le province.

Art. 15.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge valutate, per l'anno 1983, in L. 750.000.000, fanno carico al capitolo 02016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, perosnale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1983, sul quale esiste la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1983, e quantificate in annue L. 1.150.000.000 si farà fronte con la maggior quota del gettito dell'imposta sulle persone fisiche spettante alla Regione, ai sensi della legge 13 aprile 1983, n. 122.

Art. 16.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, e nei limiti della somma di L. 750.000.000 possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1984

ROJCH

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. **3.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1983 necessarie allo svolgimento di urgenti adempimenti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1984, n. **4.**

Finanziamenti ai comuni, consorzi intercomunali, comunità montane, aree e nuclei per lo sviluppo industriale ed alle imprese industriali, artigiane ed agricole per l'esecuzione di opere di disinquinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 19 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

In attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ai comuni, ai consorzi intercomunali o comunque istituiti dalla Regione, alle comunità montane ed ai consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Gli enti di cui al primo comma possono deliberare convenzioni, dirette a delegare alle province la promozione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge. Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica a favore di comuni che ne facciano richiesta, situati nel territorio della circoscrizione provinciale, come previsto dall'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952.

La Regione è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi.

Capo II

CONTRIBUTI PER PUBBLICI SERVIZI

Art. 2.

L'amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento dell'importo dell'opera.

I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, sono erogati con decreto dell'assessore dei lavori pubblici, sulla base di programmi di intervento predisposti dallo stesso assessorato dei lavori pubblici di concerto con l'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio e l'assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il parere del comitato per la programmazione, che deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso il termine predetto, il parere si intende acquisito favorevolmente.

I programmi di cui al comma precedente dovranno essere redatti, sentita la commissione consiliare competente, in conformità al piano regionale di risanamento delle acque, di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, oppure, nelle more dell'approvazione del suddetto piano, in modo tale che rispondano alle linee programmatiche per la redazione di detto piano approvate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge dovranno dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa eventualmente a loro carico.

I contributi saranno erogati direttamente a favore degli enti concessionari, a domanda degli stessi, con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

Art. 4.

I progetti delle opere incluse nei programmi di intervento di cui al precedente art. 2 sono approvati con le procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni.

Capo III

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Art. 5.

Per la concessione dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, sentiti gli assessori competenti per materia, a:

a) redigere un elenco dei richiedenti;

b) predisporre la graduatoria dei richiedenti con il relativo punteggio stabilito in funzione dei seguenti parametri:

1) l'appartenenza dell'impresa ad aree geografiche dove più grave sia l'inquinamento;

2) l'appartenenza dell'impresa ad uno dei settori merceologici maggiormente inquinanti;

3) l'eventuale riutilizzazione delle acque depurate per usi vari e/o il recupero energetico;

4) l'eventuale partecipazione dell'impresa alla realizzazione di un impianto di depurazione in forma consortile;

5) l'anno di realizzazione dell'impianto di depurazione o di pretrattamento;

c) fissare la quota del contributo spettante ad ogni singolo richiedente.

L'assessore della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede, con proprio decreto, a determinare l'elenco delle imprese beneficiarie e la misura del contributo, nei limiti di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti dei massimali previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, a seconda delle specifiche materie e settori di intervento.

A favore delle imprese che abbiano usufruito o usufruiscano, per l'esecuzione delle stesse opere, di altri contributi in conto capitale, sono consentite le integrazioni sino alle misure più favorevoli previste dalle norme di cui al comma precedente.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo per la sola differenza.

La domanda di contributo deve essere redatta su apposito modello e corredata della documentazione indicata nell'allegato *A* della presente legge.

I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della giunta regionale.

Art. 7.

Le imprese che intendono usufruire dei benefici previsti dal presente capo, devono far pervenire apposita domanda e la documentazione richiesta all'assessorato della difesa dell'ambiente.

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda e la documentazione di cui al comma precedente, devono pervenire all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

La giunta regionale è tenuta a predisporre, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un regolamento di attuazione della stessa da sottoporre al parere della commissione consiliare competente.

Capo IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1983 sono apportate le seguenti modifiche:

(*Omissis*).

La Regione potrà disporre annualmente, negli anni successivi, con la legge finanziaria, finanziamenti integrativi per la realizzazione del piano regoinale di risanamento delle acque.

Art. 10.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 17 gennaio 1984

ROJCH

(*Omissis*).

(658)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1984, n. 1.

Proroga della durata dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato - A.R.S.A.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 20 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'artigianato è prorogata fino alla data di entrata in vigore della nuova legge che disciplini in maniera organica l'intera materia e, comunque, non oltre il 30 giugno 1984.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 5641 del bilancio regionale 1983 e allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio 1984.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 19 gennaio 1984

AZZARA'

(652)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1984, n. 1.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1983 (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 4 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

(614)

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 1983, n. 128.

Ulteriore rinvio dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, e modifiche alla legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 31 *dicembre* 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1983, n. 11, è prorogato sino all'emanazione delle norme di cui allo art. 1 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.

Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, già prorogato con l'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15 e con l'art. 2 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 47, è ulteriormente prorogato, anche per i rendiconti riferiti ad aperture di credito emesse negli esercizi 1980, 1981 e 1982 comunque non resi, fino al 30 giugno 1984.

Art. 2.

Le disponibilità di somme risultanti dai conti correnti di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, accesi dal 1° luglio 1983 all'entrata in vigore della presente legge, nonché quelle dei titoli di spesa in corso, sono commutate dagli istituti di credito in depositi provvisori, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1980, n. 119.

Art. 3.

La direzione regionale del bilancio e del tesoro provvede d'ufficio a commutare in ordini di accreditamento i titoli di spesa in corso, emessi in applicazione delle norme contenute nel titolo I della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni regionali ed agli organi di controllo.

Art. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le parole « dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze », contenute nell'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1980, n. 119, sono sostituite con le parole « dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 dicembre 1983

NICITA

RAVIDÀ

(1144)

LEGGE 4 gennaio 1984, n. 1.

Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NATURA, COMPOSIZIONE, SCOPI E MEZZI FINANZIARI

Art. 1.

Ambito normativo

Nel quadro degli indirizzi della programmazione e del decentramento amministrativo, la Regione siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti industriali attraverso i consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, i quali sono tutti regolati dalle norme della presente legge.

Su proposta dell'assessore regionale per l'industria, di concerto con gli assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, con decreto del presidente della Regione, possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno regolati dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Natura giuridica e composizione

I consorzi di cui alla presente legge sono enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'assessore regionale per l'industria, che la esercita ai sensi della presente legge.

Ai consorzi possono partecipare, oltre alla Regione siciliana, enti locali, enti pubblici, enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali;

Art. 3.

Scopi

I consorzi mirano a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi regionali all'uopo preposti.

Per il conseguimento di tale scopo i consorzi provvedono a:

a) predisporre i piani regolatori delle aree e dei nuclei;

b) acquisire e cedere terreni per la costruzione di stabilimenti industriali;

c) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i servizi sociali e tecnologici, i rustici industriali da cedere anche in locazione finanziaria alle imprese e tutte le altre opere di interesse generale al servizio dell'industria ovvero atte a favorirne la localizzazione;

d) svolgere tutti gli altri compiti loro assegnati da particolari leggi regionali e dalle leggi nazionali.

Art. 4.

Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dei consorzi sono costituiti:

a) dai contributi a carico del bilancio regionale di cui all'art. 9 della presente legge;

b) dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata negli statuti;

c) dai fondi concessi da enti od organismi nazionali ed internazionali per contributi di funzionamento ovvero per la realizzazione di opere infrastrutturali interessanti gli agglomerati industriali o connesse con l'attuazione di progetti speciali;

d) dai fondi concessi dalla Regione per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge o per l'espletamento di particolari compiti d'interesse regionale;

e) dai proventi derivanti dalla vendita delle aree e dalla vendita o dalla locazione finanziaria dei rustici;

f) dai proventi derivanti dalla gestione di infrastrutture, opere e servizi collettivi alle industrie insediate nelle aree e nei nuclei;

g) da interessi su depositi bancari riferentisi a fondi diversi da quelli versati dalla Regione siciliana;

h) da eventuali altri contributi, lasciti o donazioni da parte sia di enti che di privati.

Titolo II

ORGANI CONSORTILI E CONTROLLI

Art. 5.
Enumerazione e durata

Organi dei consorzi sono:

a) il consiglio generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori.

Gli organi consortili durano in carica cinque anni.

Art. 6.
Consiglio generale

Il consiglio generale è costituito dai rappresentanti degli enti o associazioni consorziate e della Regione siciliana.

Ciascun ente locale consorziato partecipa al consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri enti partecipano con un loro rappresentante.

La Regione siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall'assessore regionale per l'industria.

Al consiglio generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dalle associazioni provinciali degli industriali ed uno dall'associazione piccole e medie industrie, competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.

Il consiglio generale elegge nel suo seno il presidente del consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il consiglio medesimo.

Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il *quorum* richiesto, nella seduta successiva si procederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà, in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il consiglio generale. Tale *quorum* sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni del comitato direttivo.

Per la validità di tutte le altre deliberazioni del consiglio generale è richiesta la presenza dei due quinti dei componenti in carica.

Se anche nella seconda votazione il presidente non dovesse essere eletto, si procederà, entro sette giorni dalla prima votazione, ad un nuovo scrutinio per il quale sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Art. 7.
Partecipazione dei comuni

I comuni i cui territori ricadono nel perimetro dei consorzi e delle aree di sviluppo industriale hanno diritto alla rappresentanza di cui all'art. 6 della presente legge.

Art. 8.
Compiti del consiglio generale

Il consiglio generale:

a) adotta lo statuto del consorzio, in conformità allo statuto-tipo di cui al successivo art. 14;

b) adotta il piano regolatore dell'area del consorzio;

c) approva i programmi triennali di intervento di cui al successivo art. 22;

d) approva i bilanci ed i conti consuntivi predisposti dal comitato direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procede all'aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto dal quarto comma dell'art. 22 della presente legge;

e) ratifica le delibere del comitato direttivo sulla ammissione di altri enti al consorzio. La ratifica dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla trasmissione della delibera al consiglio generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;

f) delibera in materia di regolamento organico del personale e di regolamento di servizi;

g) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e da ogni altra legge statale o regionale concernente la materia.

Art. 9.
Comitato direttivo

Il comitato direttivo è costituito dal presidente del consorzio, da tre rappresentanti del consiglio generale eletti dallo stesso nel suo seno con voto limitato a due e dai tre rappresentanti delle associazioni degli industriali di cui al quarto comma dell'art. 6.

I due rappresentanti della Regione siciliana designati a far parte del consiglio generale sono membri di diritto del comitato direttivo.

Quest'ultimo elegge nel suo seno un vice presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto e ottavo comma dell'art. 6.

Qualora dovesse essere eletto alla carica di presidente uno dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali o dei due rappresentanti della Regione siciliana, il comitato direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da sette componenti più il presidente.

Art. 10.
Compiti del comitato direttivo

Il comitato direttivo è l'organo esecutivo del consorzio. In particolare:

a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio generale;

b) esegue le deliberazioni del consiglio generale, delegandone l'attuazione al presidente del consorzio;

c) fissa i criteri per l'assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma del successivo art. 23 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze per l'assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al consiglio generale;

d) determina la quota annuale di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente;

e) delibera sull'ammissione di altri enti al consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del consiglio generale, secondo quanto stabilito dalla lettera e) del precedente art. 8;

f) delibera sui rapporti con le imprese insediate, compresi quelli di carattere finanziario;

g) delibera sui rapporti finanziari con la Regione siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro ente finanziatore dell'attività del consorzio, nonché con gli enti consorziati;

h) formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma del successivo art. 27, nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma del medesimo articolo;

i) adotta il regolamento di cui al terzo comma del successivo art. 32;

l) nomina il direttore del consorzio;

m) adotta ogni altro provvedimento riguardante l'attività amministrativa interna ed istituzionale del consorzio, salve le specifiche competenze del consiglio generale.

Art. 11.
Presidente

Il presidente è il legale rappresentante del consorzio.

Presiede il consiglio generale ed il comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente eletto dal comitato direttivo a norma del terzo comma dell'art. 9 della presente legge.

Art. 12.
Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato con decreto dello assessore regionale per l'industria ed è composto da tre componenti:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, scelti dall'assessore regionale per l'industria fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti da almeno cinque anni;

b) un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'assessore regionale per l'industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo assessorato;

c) un membro effettivo ed uno supplente designati dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo assessorato.

Il collegio dei revisori esercita il controllo contabile sulla gestione del consorzio. Si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi; partecipa alle riunioni del consiglio generale e può assistere alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 13.
Direttore del consorzio

Il direttore del consorzio assiste gli organi di cui all'art. 5 della presente legge e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria. Coordina, altresì, l'organizzazione consortile e i relativi servizi.

Art. 14.
Norme statutarie

L'assessore regionale per l'industria predisporrà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno statuto-tipo cui dovranno adeguarsi i singoli consorzi entro novanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi.

Lo statuto-tipo dovrà, fra l'altro, specificare le competenze dei diversi organi nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, nonché le procedure atte a regolamentare le attività degli organi medesimi.

Lo statuto-tipo è approvato con decreto dell'assessore regionale per l'industria, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Gli statuti dei consorzi sono approvati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per l'industria, sentita la giunta regionale.

I consorzi acquistano di diritto personalità giuridica pubblica con l'approvazione del loro statuto.

Art. 15.
Controlli

Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'assessore regionale per l'industria entro quindici giorni dall'adozione e diventano esecutive dopo quindici giorni dalla trasmissione.

Le deliberazioni adottate con il parere favorevole del collegio dei revisori sono immediatamente esecutive.

Entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'assessore regionale per l'industria può disporne la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti. Nei venti giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciare l'annullamento per motivi di legittimità.

La facoltà di richiesta di chiarimenti prevista dal comma precedente non può essere esercitata più di una volta.

Le deliberazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) dell'art. 8 della presente legge sono soggette al controllo di merito dell'assessore regionale per l'industria, con le modalità di cui ai commi precedenti, anche per accertarne la rispondenza agli indirizzi stabiliti dai competenti organi della Regione.

Art. 16.
Compensi

I compensi al presidente e ai componenti il consiglio generale, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori, nonché i compensi ai commissari straordinari eventualmente nominati ai sensi del successivo art. 17, sono determinati con decreto dell'assessore regionale per l'industria, previa delibera della giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 5.

Art. 17.
Interventi sostitutivi

L'assessore regionale per l'industria, quando accerti persistenti violazioni di legge o riscontri gravi irregolarità amministrative nel funzionamento del consorzio, può sciogliere, previa contestazione, sentita la giunta regionale, gli organi consortili e procedere alla nomina di un commissario, scelto fra i dirigenti in servizio dell'amministrazione regionale, per la gestione dell'ente fino al rinnovo del consiglio generale.

Il commissario è nominato per un periodo non superiore a sei mesi; trascorso tale termine, tutti gli atti compiuti sono nulli.

L'assessore regionale per l'industria, in caso di inadempimento da parte degli organi consortili di atti obbligatori per legge o per statuto, può procedere alla nomina di un commissario *ad acta* allo scopo di provvedere all'immediata adozione dei provvedimenti in relazione ai quali l'ente si è reso inadempiente.

Titolo III

PIANI REGOLATORI, ESPROPRIAZIONI ED INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 18.
Efficacia dei piani regolatori

In applicazione dell'art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell'ambito della Regione siciliana, agli effetti dell'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. Decorso tale termine, il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale già previsti dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia fino al compimento del decennio o comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Eventuali proposte di variante sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che la concede, sentito il consiglio regionale dell'urbanistica, in caso di sopravvenute motivate ragioni tecniche e/o economiche che richiedano la modifica del piano.

Art. 19.
Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia

Ferma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi compresi quelli già previsti dall'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dall'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il parere del consiglio regionale dell'urbanistica, entro sei mesi dalla loro presentazione.

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione, il consorzio è tenuto a provvedere alla rielaborazione totale o parziale entro il termine rispettivamente di otto e quattro mesi. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a provvedere in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta*.

Le spese per gli interventi sostitutivi rimangono a carico dei consorzi. Conformemente a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano regolatore, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, i sindaci dei comuni interessati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.

Il piano regolatore deve prevedere aree da destinare ad insediamenti artigianali, la cui attività sia prevalentemente svolta in relazione agli insediamenti industriali presenti nella zona, sia come indotto, sia come prestazione di servizi e manutenzioni.

La quota di aree prevista al comma precedente non può superare il 15 per cento della superficie complessiva.

I piani regolatori vigenti saranno adeguati alle norme del presente articolo entro centoventi giorni dalla costituzione degli organi consortili.

Art. 20.

Efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie per impianti industriali o artigianali

L'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, è così sostituito:

« Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per potere usufruire dei benefici di cui alla legge 2 marzo 1976, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purché i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge ».

Art. 21.

Espropriazioni

Tutte le opere occorrenti per l'attuazione da parte dei consorzi industriali delle iniziative di cui alla presente legge sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, equivalendo a tal fine il decreto di finanziamento di ciascuna opera.

Le espropriazioni occorrenti per l'esecuzione delle opere e quelle preordinate agli insediamenti industriali sono predisposte a cura dei consorzi industriali, con le procedure previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Tutti i provvedimenti espropriativi sono di competenza dell'assessore regionale per l'industria.

L'espropriazione delle aree destinate ad insediamenti industriali è completata dal consorzio entro un triennio dalla data di approvazione definitiva del piano regolatore e, per i consorzi i cui piani regolatori risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un triennio da tale data.

Art. 22.

Programmi di intervento

Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del piano regolatore, il consorzio adotta un programma triennale di interventi che trasmette all'assessorato regionale dell'industria e che contiene:

1) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali;

2) l'indicazione di tutte le aree da espropriare per l'esecuzione delle relative opere ed infrastrutture;

3) l'indicazione delle opere, infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare.

Nella prima applicazione della presente legge i programmi di cui al comma precedente sono adottati dai consorzi entro sei mesi dalla data di insediamento dei nuovi organi statutari.

I programmi di intervento di cui al presente articolo sono formulati in rapporto ai tipi di insediamento industriale prevedibile, tenuto conto delle domande che risultino già presentate, delle caratteristiche degli insediamenti industriali esistenti nella zona, della ricettività e delle prospettive di sviluppo della zona medesima e della realtà territoriale circostante.

I programmi di cui al presente articolo vengono aggiornati annualmente in rapporto alle domande di insediamento presentate nonché all'evoluzione delle condizioni e prospettive di sviluppo di cui al precedente comma.

Su richiesta motivata di più imprese insediate, il programma di intervento di cui al presente articolo anche in occasione degli aggiornamenti annuali, può prevedere la realizzazione di ulteriori infrastrutture, impianti o servizi anche ad uso polivalente, al servizio di più imprese, che risultino commisurati alle esigenze delle imprese insediate, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità degli insediamenti medesimi, nonché delle concrete possibilità di utilizzazione.

Art. 23.

Assegnazione e vendita dei terreni

Le istanze per l'assegnazione ed il susseguente acquisto dei terreni sono presentate al consorzio il quale provvede ogni due mesi agli adempimenti di cui ai successivi commi.

Il consorzio provvede, entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ogni bimestre, a formare apposita graduatoria approvata con delibera del comitato direttivo di cui sarà data comunicazione agli interessati.

Nello stesso termine e con le stesse modalità sono adottati eventuali provvedimenti motivati di rigetto delle istanze.

Entro i trenta giorni successivi chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso avverso la graduatoria di cui al secondo comma all'assessore regionale per l'industria.

Nella formazione della graduatoria dovrà tenersi conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, della conformità dell'iniziativa agli indirizzi fissati dalla programmazione regionale, dei riflessi sull'occupazione diretta ed indiretta degli investimenti previsti ed infine dei finanziamenti già ottenuti.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, sono preferite nell'assegnazione delle aree le piccole e medie imprese che presentano puù elevati indici di occupazione.

Gli atti di vendita dei terreni dovranno prevedere l'impegno dell'impresa acquirente di mantenere la destinazione dell'insediamento all'attività di produzione industriale, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini potranno essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del comitato direttivo, in caso di comprovata impossibilità obiettiva della impresa di rispettarli e solo allorquando i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati.

Gli atti di vendita dei terreni dovranno, altresì, prevedere espressamente la condizione risolutiva del contratto in caso di mancato rispetto dell'impegno e dei termini di cui al comma precedente.

Al verificarsi della condizione risolutiva anzidetta, con delibera del comitato direttivo del consorzio, dovrà essere disposta la revoca della vendita e la restituzione alla ditta acquirente di una somma pari al 75 per cento del prezzo pagato. La delibera di revoca esplica tutti gli effetti e assume la medesima efficacia del provvedimento con il quale veniva dichiarata la vendita come non avvenuta ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30. Essa sarà pubblicata, a cura del consorzio, presso la conservatoria dei registri immobiliari con annotazione a margine dell'atto di vendita revocato.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle vendite di terreno nelle zone industriali regionali intervenute anteriormente al trasferimento della gestione delle zone stesse ai consorzi, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, ferma restando la misura percentuale del prezzo pagato, da restituire in caso di risoluzione, prevista nei relativi contratti.

Art. 24.

Contributi di urbanizzazione e costo di costruzione

Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70, gli insediamenti industriali realizzati all'interno delle aree e dei nuclei di cui alla presente legge sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli insediamenti industriali di cui al comma precedente sono, altresì, esonerati dal costo di costruzione previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25.

Prezzo dei terreni

Il prezzo di vendita dei suoli industriali è determinato annualmente con decreto dell'assessore regionale per l'industria, previa deliberazione della giunta regionale, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla legislazione nazionale per la determinazione della indennità di espropriazione.

Art. 26.
Acquisizione dei terreni

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.

Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per l'industria, di concerto con l'assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate.

Art. 27.
Infrastrutture ed altre opere

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a provvedere al finanziamento di:

a) opere infrastrutturali previste dai piani regolatori dei consorzi, anche in concorso con altri enti pubblici;

b) servizi sociali e tecnologici nell'ambito delle aree e dei nuclei;

c) ulteriori infrastrutture, impianti o servizi di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge;

d) progetti per la realizzazione di rustici industriali all'interno delle aree e dei nuclei;

e) iniziative nel campo della ricerca scientifica e tecnologica atte a favorire lo sviluppo industriale.

Il finanziamento delle opere di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma avverrà sulla base di un piano regionale di interventi che l'assessore regionale per l'industria predisporrà annualmente sulla scorta delle richieste di finanziamento che ciascun consorzio dovrà inoltrare all'assessorato medesimo entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di finanziamento di cui al comma precedente dovranno rientrare nelle previsioni dei programmi triennali di intervento di cui all'art. 22 della presente legge o dei loro aggiornamenti annuali.

Il piano regionale di interventi di cui al secondo comma del presente articolo sarà trasmesso alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana al fine di acquisirne il parere.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, l'assessore regionale per l'industria potrà concedere i finanziamenti richiesti senza tener conto delle procedure di cui ai commi precedenti, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 28.
Manutenzione straordinaria

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a finanziare opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture delle aree e dei nuclei realizzate tanto con fondi regionali, quanto con fondi di enti o di organismi statali, nonché interventi che abbiano il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità.

Art. 29.
Contributi

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere ai consorzi di cui alla presente legge i seguenti contributi:

a) contributi integrativi ragguagliati alla differenza fra il prezzo di acquisizione dei terreni ed il prezzo corrisposto dagli imprenditori ai sensi del precedente art. 25;

b) contributi annui per spese di funzionamento e di organizzazione dei consorzi. Tali contributi vengono concessi sulla base dei dati risultanti dal bilancio di previsione adottato dagli organi del consorzio e corredato del parere analitico del collegio dei revisori;

c) contributi integrativi per spese sostenute per le opere realizzate con parziale finanziamento di enti, organismi statali ed internazionali, fino alla concorrenza della quota non finanziata dagli stessi;

d) contributi per spese di gestione diretta di infrastrutture e di servizi comuni nella misura massima del 60 per cento della spesa sostenuta, restando a carico delle imprese fruitrici la restante parte.

Art. 30.
Provvidenze per insediamenti artigiani

Tutte le provvidenze previste dalla presente legge in favore degli insediamenti industriali sono estese agli insediamenti artigiani.

Titolo IV

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 31.
Esecuzione delle opere

All'esecuzione delle opere consortili provvedono i consorzi con le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32.
Gestione delle infrastrutture

La gestione delle infrastrutture, servizi ed impianti consortili necessari all'attrezzatura delle aree e dei nuclei, ivi compresi gli impianti consortili di depurazione, spetta al consorzio; restano salve le gestioni consortili tra enti pubblici, consorzi ed imprese private esistenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

L'assessore regionale per l'industria, con modalità da determinarsi in apposito decreto, provvede annualmente ad approvare i costi di gestione sostenuti dal consorzio nell'anno precedente ed adeguatamente documentati.

Il comitato direttivo del consorzio determina con apposito regolamento le modalità di pagamento degli oneri a carico delle imprese fruitrici di cui alla lettera *d*) dell'art. 29 della presente legge.

I consorzi possono autorizzare le imprese utilizzatrici ad istituire servizi associati di interesse interaziendale per la gestione di particolari attività quali quelle previste all'ultimo comma dell'art. 22 della presente legge.

Per la gestione di tali servizi le imprese associate devono garantire agli organi consortili una gestione finanziaria autonoma ed autosufficiente.

Rimane attribuita al consorzio la funzione di controllo in ordine alla compatibilità di detti servizi con i fini generali propri del consorzio medesimo.

Art. 33.
Contributi per servizi consortili

L'assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere i contributi previsti dalla lettera *d*) dell'art. 29 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale anche per la gestione di servizi consortili svolti da società fra enti pubblici ed imprese private, esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, comprese quelle previste dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

La misura del contributo non potrà superare la percentuale di partecipazione del consorzio.

Gli organici debbono essere mantenuti, dalle società di gestione dei servizi, nel numero di dipendenti accertato alla data del 30 novembre 1983 ed alla stessa data in servizio presso gli impianti.

Art. 34.
Finalità della società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale n. 105 del 1982

Nell'ambito della Regione siciliana la società costituita in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, persegue le seguenti finalità:

a) progettare, eseguire e gestire le opere infrastrutturali, i rustici industriali e tutte le opere atte a favorire la localizzazione degli investimenti produttivi;

b) prestare servizi specializzati alla produzione, organizzazione e gestione delle piccole e medie imprese.

Per il raggiungimento delle suddette finalità il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 10.000 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Detto incremento è destinato esclusivamente all'aumento della quota del capitale sociale della società di cui al primo comma del presente articolo, cui deve corrispondere un aumento di pari importo da parte della FIME.

Art. 35.

Realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42

Per la realizzazione del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e all'art. 55 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 mila milioni per il biennio 1984-85, di cui lire 50 mila milioni per l'esercizio finanziaro 1984 e lre 35 mila milioni per l'esercizio finanziario 1985, da destinare ad interventi finanziari per il completamento delle opere di infrastrutturazione.

La ripartizione dello stanziamento di cui al precedente comma è disposta con decreto dell'assessore regionale per l'industria, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana, tenuto conto delle esigenze di completamento delle singole aree in relazione ai processi di industrializzazione in corso o prevedibili.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.

Adeguamento alle nuove norme e rinnovo degli organi statutari

Gli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione istituiti in Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano in carica soltanto per l'ordinaria amministrazione e per provvedere agli adempimenti per la costituzione degli organi di cui all'art. 5 della presente legge entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Scaduto detto termine, l'assessore regionale per l'industria provvederà alla nomina di commissari, scelti tra i dirigenti in servizio dell'amministrazione regionale, che provvederanno, in via sostitutiva e per un periodo non superiore a due mesi, ai suddetti adempimenti nonché alla ordinaria gestione dei consorzi.

Gli atti compiuti dagli organi dei consorzi di cui al primo comma e dai commissari, in data successiva alla scadenza dei termini previsti nei precedenti due commi, sono nulli.

Gli enti partecipanti sono tenuti a provvedere alla designazione dei propri rappresentanti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in prosieguo, dalla normale scadenza degli organi statutari o dallo scioglimento di cui al precedente art. 17.

Scaduto detto termine, provvede, in via sostitutiva, per ciò che concerne gli enti pubblici, l'assessore regionale competente per materia, su richiesta del presidente, del commissario o del presidente uscente in sede di normale, periodico rinnovo.

In caso di mancata designazione da parte di enti od associazioni private, si procederà ugualmente, scaduto il termine di cui al quarto comma, alla costituzione degli organi statutari.

Art. 37.

Personale dei consorzi

I consorzi dovranno adottare nuovi regolamenti organici del personale adeguati alla normativa regionale, sulla base di apposito regolamento-tipo predisposto dall'assessore regionale per l'industria.

Art. 38.

Contabilità e servizi di cassa e tesoreria

I consorzi di cui alla presente legge sono tenuti ad adottare bilanci-tipo predisposti dall'assessorato regionale del bilancio e delle finanze di concerto con l'assessorato regionale dell'industria, nonché ad applicare le norme di contabilità regionali e, in quanto compatibili, quelle statali.

E' fatto divieto agli organi dei consorzi di fare ricorso ad anticipazioni di cassa.

In caso di violazione del divieto di cui al comma precedente gli oneri finanziari delle anticipazioni restano a carico dei responsabili.

Per l'attuazione del primo comma del presente articolo l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire una commissione di quattro componenti che assicuri la partecipazione di due funzionari in rappresentanza dell'assessorato regionale dell'industria.

A tutti i componenti della commissione di cui al precedente comma saranno corrisposti i compensi nella misura determinata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 39.

Trasferimento dei beni patrimoniali delle zone industriali regionali

I beni patrimoniali costituenti le zone industriali regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, e la zona industriale già statale di Messina, istituita ai sensi del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1295, sono trasferiti, ove non ancora ceduti a fini industriali, ai consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia competenti per territorio.

Gli atti relativi ai trasferimenti sono approvati con decreto del presidente della Regione.

Nelle more della definizione dei rapporti patrimoniali, la gestione delle aree e delle opere infrastrutturali costituenti le suddette zone industriali viene trasferita, comunque, a tutti gli effetti di legge, ai consorzi interessati, sulla scorta di verbali di consistenza da redigersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le zone industriali, sin dal momento del trasferimento della gestione, sono soggette al medesimo regime dei beni patrimoniali dei consorzi.

E' abrogato l'art. 9 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23.

Art. 40.

Norme abrogate

Sono abrogati l'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

Art. 41.

Disposizioni finanziarie

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il biennio 1984-85, la spesa indicata a fianco di ciascun articolo di cui alla seguente tabella:

Anni	1984 (in milioni di lire)	1985 (in milioni di lire)
Art. 26	21.000	25.000
Art. 27, lettere *a*), *b*), *d*), *e*)	75.000	50.000
Art. 27, lettera *c*)	3.500	4.000
Art. 28	2.700	2.500
Art. 29, lettera *a*)	5.050	5.000
Art. 29, lettera *b*)	3.250	4.000
Art. 29, lettera *c*)	4.000	5.000
Art. 29, lettera *d*)	3.000	4.000
Art. 34	4.000	3.000
Art. 35	50.000	35.000
Totale	171.500	137.500

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984 e 1985, previsti, rispettivamente, in lire 171.500 milioni per l'esercizio finanziario 1984 e in lire 137.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi destinati al finanziamento di altri interventi », mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Gli oneri successivi all'anno finanziario 1985 saranno determinati, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.

Art. 42.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 gennaio 1984

NICITA

RAVIDÀ — TAORMINA — NICOLOSI — STORNELLO

(1145)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1984, n. 1.
Determinazione della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'aliquota della tassa regionale di circolazione per i veicoli e gli autoscafi immatricolati nella circoscrizione territoriale della regione Puglia è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale ridotta a norma del secondo e penultimo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. La predetta aliquota è ulteriormente aumentata del 50% ai sensi del terzo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

1) autobus ad uso privato;

2) autoscafi ad uso privato;

3) autoveicoli con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali;

4) autoveicoli ad uso noleggio di rimessa;

5) rimorchi ad uso abitazione;

6) autoveicoli attrezzati per campeggio;

7) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

3. Le norme di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 1984.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 7 gennaio 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1984, n. 2.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

(657)

REGIONE TOSCANA

Avvisi di rettifica alle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 68 e 17 ottobre 1983, n. 69. (Leggi pubblicate, rispettivamente, nel Bollettino ufficiale della Regione n. 42 del 7 settembre 1983 e n. 49 del 26 ottobre 1983 e riprodotte, rispettivamente, nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica n. 313 del 15 novembre 1983 e n. 352 del 24 dicembre 1983).

Nella legge regionale 29 agosto 1983, n. 68, all'art. 10, in luogo di: «... *all'accrescimento* delle responsabilità disciplinari.», leggasi: «... *all'accertamento* delle responsabilità disciplinari.».

Nella legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, all'art. 7, comma 2, lettera *f*), e all'art. 8, comma 1, in luogo di: «... legge 26 luglio 1975, n. *534*», leggasi: «... legge 26 luglio 1975, n. *354*».

(1246)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.